

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 219

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti e
psicotrope

ONOREVOLI SENATORI. — Con il *referendum* popolare del 18 aprile del 1993 sono state abrogate le sanzioni penali per i consumatori di droghe previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Inalterato è però rimasto l'apparato sanzionatorio di natura amministrativa previsto dall'articolo 75 del medesimo testo unico.

È evidente che i due articoli citati, entrambi derivati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, rispondono alla medesima ispirazione tanto da essere stati congegnati l'uno come la prosecuzione dell'altro (il comma 12 dell'articolo 75, nella sua parte abrogata a seguito della pronuncia referendaria, prevedeva il passaggio per automatismo da un regime sanzionatorio all'altro). Va inoltre ricordato che la natura stessa delle sanzioni non mutava sostanzialmente, prevedendosi nell'uno come nell'altro caso una congerie di divieti e di limitazioni alla libertà personale fatta di sospensioni della patente di guida e simili.

L'ispirazione della legge 26 giugno 1990, n. 162, è stata efficacemente qualificata con l'espressione della «illusione repressiva», la convinzione cioè che l'esplicitazione di un divieto potesse in qualche modo arginare la diffusione del consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'esperienza dei primi anni di applicazione della nuova normativa repressiva del consumo ha confutato quella ispirazione, evidenziandone la natura illusoria. Il *referendum* popolare è quindi intervenuto a depurare la normativa dalle previsioni maggiormente affittive dei consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ma, se i *referendum* popolari esprimono opzioni di indirizzo al legislatore, occorre prendere atto, come si è fatto sin dalla prima conferenza nazionale sulle tossicodipendenze svoltasi nel giugno del 1993 a Palermo, che in discussione è l'intero impianto repressivo del consumo di droghe.

Nuove politiche si vanno sperimentando, soprattutto in Europa, volte a promuovere strategie di «riduzione del danno» che l'assunzione di droghe produce sul consumatore così come sul contesto sociale che lo circonda. Il consumatore, e in modo particolare il consumatore tossicodipendente, diventa il centro di una rete di interventi e di politiche sociali che mirano innanzitutto a tutelarne la salute e le condizioni di vita.

In questo quadro ci sembra non rinviabile l'adeguamento della normativa risultante dal *referendum* alla opzione di fondo che in esso si è espressa. Per questo proponiamo il superamento completo del regime sanzionatorio del consumo di droghe.

I promotori del *referendum* ebbero una legittima preoccupazione nell'inserire nel quesito anche le sanzioni amministrative. Era lecito temere una censura riguardo a principi di carattere generale contenuti nelle Convenzioni internazionali sull'argomento. Infatti, la Convenzione unica del 1988 («Convenzione di Vienna»), al suo articolo 3, paragrafo 2, recita che «ciascuna Parte adotterà le misure necessarie per considerare un reato penale sotto la sua legge nazionale [...] il possesso, l'acquisto o la coltivazione di droghe stupefacenti per il consumo personale». Ma tutto ciò viene esplicitamente subordinato «ai principi costituzionali» e ai «concetti fondamentali del sistema legislativo». A ciò si aggiunga che l'articolo 31 della citata Convenzione unica consente gli emendamenti degli Stati membri,

lasciando ampio margine per un'adesione critica ai suoi enunciati generali.

A margine di queste considerazioni va ricordato che il Parlamento è sovrano nelle sue determinazioni di diritto interno, che si nutrono della medesima fonte di legittimazione di qualsiasi Convenzione sottoposta a legge di ratifica.

Va peraltro sottolineato che un processo di revisione delle politiche repressive nei confronti del consumo va diffondendosi nei Paesi più disparati della Comunità internazionale, valgano per tutti i casi della Germania (per lungo tempo considerato lo Stato europeo con la politica più severa nei confronti dei consumatori) e della Colombia (a lungo assoggettata agli indirizzi repressivi dell'amministrazione statunitense) le cui rispettive Corti costituzionali, con recenti sentenze, hanno depenalizzato il possesso per uso personale di derivati da canapa in-

diana e, nel caso della Colombia, anche di altre sostanze stupefacenti.

Il testo che si propone mira nel suo articolo 1 a cancellare le sanzioni amministrative per l'uso personale di sostanze stupefacenti riaffermando una generale previsione di non punibilità per l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope, specificandosi, oltre all'acquisita non punibilità delle fattispecie di importazione, acquisto e detenzione, la non punibilità della coltivazione di droghe leggere per uso personale, raggiungendo l'indicazione della citata Convenzione unica che considera alla stessa stregua queste condotte.

L'articolo 2 mira a riformulare l'articolo 121 del citato testo unico approvato con decreto del presidente 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo con il nuovo comma 1 la segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze dei soli consumatori di sostanze stupefacenti cosiddette pesanti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - (*Sanzioni amministrative*) — 1. Non è punibile chiunque, per farne uso personale, importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14.

2. Non è punibile chiunque, per farne uso personale, importa, acquista, coltiva o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV di cui all'articolo 14».

Art. 2.

1. L'articolo 121 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 121. - (*Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze*) — 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 73, chiunque importa, acquista o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 è segnalato al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

2. L'autorità giudiziaria, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui ai commi 1 e

2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socioriusabilitativo».

